

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 3562/2020 depositata in data 17.11.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [REDACTED]

Rilevato che:

con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio accolse l'appello della [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 18006/2018 della C.T.P. di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento (emessa a seguito di controllo automatizzato per IVA e accessori, anno 2013), notificata a mezzo PEC il 23.3.2017, ma di cui essa assumeva essere venuta a conoscenza solo a seguito di rilascio di estratto di ruolo da parte dell'agente della riscossione;

nel riformare la sentenza della C.T.P. – che aveva ritenuto sussistente l'interesse a ricorrere al lume di Cass., Sez. Un., n. 19704/2015, disattendendo però le contestazioni della società sul perfezionamento e sulla stessa validità della notifica – il giudice d'appello rilevò che il file allegato alla suddetta PEC era in formato "pdf", tuttavia privo di attestazione di conformità di cui all'art. 23-ter, comma 1-bis, del d.lgs. n. 82/2005, e quindi privo di valore;

avverso detta sentenza, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste [REDACTED] con controricorso;

considerato che:

1.1 – va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dal momento che le censure agenziali non postulano una mera rivisitazione



dell'approdo del giudice di merito circa la valutazione delle risultanze istruttorie sulla questione controversa (come pretenderebbe la società controricorrente), ma denunciano da un lato l'erroneità *in iure* dell'affermazione della C.T.R. circa l'invalidità della notifica di una cartella a mezzo PEC, in formato "pdf", e dall'altro investono la stessa esistenza della motivazione (*sub specie* dell'apparenza);

1.2 – sempre in via preliminare, deve rilevarsi che sulla questione dell'interesse a ricorrere – avuto riguardo all'innesco della presente controversia, consistente nell'avvenuta conoscenza dell'esistenza della cartella, a dire della società, soltanto per effetto del rilascio di estratto di ruolo da parte dell'agente della riscossione – deve ritenersi formato il giudicato (esplicito) interno, giacché essa venne deliberata in senso favorevole alla stessa società in seno alla sentenza di primo grado, che non venne impugnata sul punto (quand'anche in via incidentale condizionata) dalle Agenzie odierne ricorrenti;

ne deriva che non può tenersi conto, in questa sede, di quanto recentemente statuito da Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, non occorrendo dunque procedere a rinvio a nuovo ruolo, onde formulare nuova proposta;

2.1 – ciò posto, con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 20, comma 1, d.lgs. n. 82/2005, 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e 11 d.P.R. n. 68/2005, per non aver considerato che il file allegato alla PEC in questione era esso stesso l'originale, non abbisognando dunque di attestazione di conformità alcuna, in quanto firmata con l'algoritmo PadEs e predisposta in base a modello legalmente tipizzato;

2.2 – il motivo è fondato;



infatti, questa Corte ha condivisibilmente affermato che *“In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso”* (Cass. n. 30948/2019);

nel solco di detto insegnamento, si è pure sostenuto (Cass. n. 21328/2020, in motivazione) che non *“appare necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».* Pertanto, nella vicenda che ci occupa, giammai la ricorrente avrebbe potuto disconoscere la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale in possesso dell'amministrazione in quanto come accertato dalla CTR la cartella di pagamento nasce come documento informatico («nativo») e come tale viene trasmessa via pec”;

insomma, si tratti di invio di copia digitale di originale analogico, ovvero di invio (dell'unico) originale digitale, comunque trasmessi in formato “pdf”, ciò non muta i termini della questione: la cartella allegata al messaggio PEC in formato “pdf” non deve essere né firmata, né se ne deve attestare la conformità all'originale, sicché la statuizione della C.T.R. sul punto è in ogni caso evidentemente errata;



3.1 – il secondo motivo, con cui si denuncia la nullità della motivazione sulla medesima questione, benché sotto diversa prospettiva, resta conseguentemente assorbito;

4.1 - in definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.7.2022.

Il Presidente

[Redacted Signature]





21972-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

██████████

- Primo Presidente f.f. -

RIC. CONTRO
DECISIONI DI
GIUDICI
SPECIALI

██████████

- Presidente di Sezione -

██████████

- Presidente di Sezione -

Ud. 13/07/2021 -
CC

██████████

- Consigliere -

R.G.N. 1608/2021

████████████████████

- Consigliere -

CR 21972
Rep.

██████████

- Consigliere -

████████████████████

- Consigliere -

████████████████

- Rel. Consigliere -

████████████████

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1608-2021 proposto da:

████████████████████ elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato ██████████

██████████, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

██████████,

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE;

342
21

- intimati -

avverso la sentenza n. 3464/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/06/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [REDACTED],

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [REDACTED]

[REDACTED], il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile.

Rilevato che:

nella controversia promossa da Antonino Cacciaguerra, dirigente generale della Polizia di Stato, per l'impugnazione del provvedimento del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con cui lo stesso ricorrente era stato promosso, il giorno precedente al suo collocamento a riposo, alla qualifica di dirigente generale di P.S., con la sola attribuzione degli effetti giuridici ma non economici, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.3464/2020, depositata il 3.06.2020, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno, riformò la decisione n.5492 del 2 maggio 2019 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva accolto il ricorso, accertando l'obbligo dell'Amministrazione di attribuire al ricorrente gli effetti economici derivanti dalla sua promozione;

il Consiglio di Stato, richiamata la normativa di riferimento (art.9, comma 21, del d.l. n.78 del 2010) e la sentenza della Corte Costituzionale n.200 del 2018, rilevava che, in materia, si era ormai consolidata la giurisprudenza amministrativa, statuendo i seguenti principi, dai quali non riteneva di discostarsi:

-l'art.9, comma 21, parla di "progressioni di carriera comunque denominate" e, a tenore di tale ampia portata precettiva non vi sono margini per ritenere escluso l'istituto della "promozione alla vigilia";

4.

- la ratio del d.l. n.78, palesemente volta a garantire un risparmio di spesa vale a fortiori per le promozioni "alla vigilia" ben più onerose per Stato rispetto a quelle effettive;

- in un'ottica di rapporto strutturale tra disposizioni di legge, a ben vedere quella speciale era proprio la norma recata dal d.l.n.78 che detta la disciplina di tutte le "progressioni in carriera comunque denominate" disposte nel triennio (poi quadriennio) in discorso;

avverso la sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso su unico motivo;

i Ministeri dell'Interno e dell'Economia e Finanza non hanno svolto attività difensiva;

il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art.380 bis.1 cod.proc.civ. in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M, in persona del Procuratore Generale Aggiunto, dott. [REDACTED] ha depositato conclusioni, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

Considerato che:

con l'unico motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza del Consiglio di Stato ex art.111, comma 8 della Carta Costituzionale, per violazione dell'art.362/1 c.p.c. in relazione alla mancata osservanza dei limiti esterni alla sua giurisdizione;

secondo la prospettazione difensiva, il Consiglio di Stato, nel considerare applicabile al ricorrente "il blocco" dei meccanismi di adeguamento retributivo della progressione automatica per classi e scatti stipendiali, aveva illegittimamente esteso il richiesto riconoscimento dell'effetto economico, afferente il trattamento di fine servizio, al riconoscimento in materia previdenziale del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, travalicando i limiti esterni della sua giurisdizione ed esercitando la stessa nella materia pensionistica, riservata ex lege alla giurisdizione speciale della Corte dei conti;

il ricorso è inammissibile;



il ricorrente, pur avendo enunciato, ma solo in rubrica, *la mancata osservanza* da parte del Consiglio di Stato *dei limiti esterni alla sua giurisdizione*, tale violazione non esplicita se non per denunciare che il Consiglio di Stato avrebbe deciso in una materia, quella pensionistica, devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

ciò posto, come esattamente rilevato dal P.M., il ricorso è inammissibile, alla luce dei principi reiteratamente affermati da queste Sezioni Unite secondo cui allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rivelare d'ufficio il difetto di giurisdizione, in quanto tale questione è ormai coperta dal giudicato implicito (cfr.Cass.Sez.Un. n.10359/2021; *id*.nn.25208 e 5587 del 2020). Rimane, altresì, precluso all'attore, rimasto soccombente nel merito, contestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito (v.Sez.Un. n.25367 del 2020; *id*.n. 21260 del 2016);

tali principi valgono, a maggior ragione, nel caso in specie in cui è il ricorrente che ha adito lui stesso il Giudice amministrativo in primo grado ed è risultato vittorioso;

la questione oggi all'esame delle Sezioni Unite attiene, infatti, esclusivamente alla devoluzione della domanda proposta (impugnazione del provvedimento amministrativo, nella parte in cui aveva limitato la promozione ai soli effetti giuridici, siccome ritenuto illegittimo) alla giurisdizione dello stesso Giudice adito dal ricorrente (con prospettazione condivisa dal T.A.R.) e sulla quale, pertanto, si era formato il giudicato implicito, con la conseguenza che la stessa non poteva essere posta in discussione dinnanzi al Consiglio di Stato e neppure in questa sede;





N° 7925-19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- | | |
|--|------------------------|
| ████████████████████ | - Primo Presidente - |
| ████████████████████ | - Presidente Sezione - |
| ████████████████████ | - Rel. Pres. Sezione - |
| ████████████████████ | - Presidente Sezione - |
| ████████████████████ | - Consigliere - |
| ████████████████████ | - Consigliere - |
| ██ | - Consigliere - |
| ████████████████████ | - Consigliere - |
| ██ | - Consigliere - |

TSAP
CONTENZIOSO

Ud. 13/03/2018 -
PU

R.G.N. 19679/2016
ca. 7925
Rep.

e-m.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19679-2016 proposto da:

██, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AN-
TONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ██
██████████ che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ██
████████████████████

124
18

- ricorrente -

contro

██████████, ██████████ in proprio e nella qualità di erede di ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ in proprio e nella qualità di erede di ██████████, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL TRAFORO 133, presso ██████████, rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████, ██████████ elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 20, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA MERANDA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA TERZI;

- controricorrenti -

nonchè contro

██
██████████;

- intimati -

avverso la sentenza n. 131/2016 del TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 22/04/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Presidente ██████████,

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale ██████████, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati ██████████, ██████████ per delega dell'avvocato ██████████

FATTI DI CAUSA

1. A fronte delle domande di risarcimento del danno e di determinazione delle indennità di occupazione e di asservimento avanzate da ██████████ e dagli altri comproprietari di terreni sotto-

posti a procedura ablativa per la realizzazione di lavori di riordino e di ampliamento dell'irrigazione con le acque dell'invaso del fiume Angitola, proposte nei confronti dell'Ente Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria e del Consorzio di Bonifica della Piana di Sant'Eufemia, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (d'ora in poi, per brevità, TRAP) presso la Corte di appello di Napoli, con decisione parziale n. 15 del 2009, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Ente Consorzi di Bonifica della Provincia di Reggio Calabria e rigettava l'opposizione all'indennità di asservimento, essendo intervenuto un accordo fra le parti da ritenersi comprensivo delle indennità di occupazione temporanea. Veniva quindi disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alle pretese risarcitorie.

2. Con successiva pronuncia non definitiva n. 162 del 2011, per quanto in questa sede ancora rileva, il TRAP affermava la legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della Piana di Sant'Eufemia (cui è poi subentrato il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, d'ora in poi, per brevità, Consorzio), provvedeva su alcune domande e disponeva – essendo nel frattempo intervenuta la nota decisione della Corte costituzionale n. 181 del 2011 – ulteriori accertamenti al fine di determinare il valore di mercato delle aree agricole.

3. Con sentenza definitiva n. 2685 del 2013 il TRAP accoglieva le opposizioni alla stima, liquidando i relativi importi.

4. Tale decisione, unitamente a quella n. 162 del 2011, veniva impugnata dal Consorzio, che in primo luogo chiedeva che venisse rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le domande proposte nei suoi confronti.

5. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (d'ora in poi, per brevità, TSAP), dopo aver invitato le parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., a prendere posizione in merito alla questione concernente la rilevabilità d'ufficio *"del giudicato interno (esplicito o implicito) sulla legittimazione passi-*

va del Consorzio di Bonifica della Piana di Santa Eufemia, giusto il riferimento alla sentenza non definitiva n. 15/09, contenuto a pag. 11 e a pag. 12 della sentenza n. 162/2011", ha dichiarato inammissibile il motivo di appello proposto dal Consorzio riguardante il difetto di legittimazione passiva, rilevando che al riguardo, in virtù del tenore letterale della sentenza n. 15 del 2009, che non era stata impugnata, si fosse formato il giudicato interno in ordine alla legittimazione passiva dell'appellante. Sono state poi rigettate le impugnazioni proposte in via incidentale dai proprietari, con compensazione, in virtù della reciproca soccombenza, delle spese di lite.

6. Per la cassazione di tale decisione il Consorzio propone ricorso, affidato ad unico motivo, cui resistono con controricorso Stillitani Francescantonio e gli altri proprietari, che hanno anche depositato memoria illustrativa, nonché la S.p.a. Intercantieri Vittadello.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 2909 cod. civ., per aver erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione con il quale detto appellante aveva ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essersi formato il giudicato interno per effetto della decisione non definitiva del TRAP di Napoli depositata il 18 febbraio 2009.

Si sostiene che la decisione parziale n. 15 del 2009, in base alla quale, secondo il TSAP, si sarebbe formato il giudicato in merito alla legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della Piana di S. Eufemia (cui è subentrato, come già rilevato, l'odierno ricorrente), non contiene alcuna pronuncia, neppure implicita, in merito alla legittimazione di detto Consorzio, avendo ad oggetto esclusivamente la questione inerente alla legittimazione passiva dell'Ente Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria. Tanto dovrebbe desumersi, oltre che dall'esame della suddetta decisione, anche dal fatto che nella successiva sentenza n. 162 del 2011, l'eccezione di difetto

di legittimazione passiva era stata esaminata per la prima volta, e rigettata. Si aggiunge che la sentenza del 2009 non avrebbe potuto esaminare l'eccezione avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva del Consorzio, in quanto essa era stata sollevata in un momento successivo alla sua pubblicazione, ovvero con la comparsa del 26 luglio 2011, e decisa, all'esito di un approfondito esame, con la decisione n. 162 del 2011, nei cui confronti era stata proposta l'impugnazione, riguardante il tema della legittimazione passiva, giudicata inammissibile.

2. Il ricorso è fondato.

Il TSAP ha affermato che sulla questione inerente alla legittimazione passiva del Consorzio si era formato il giudicato interno in virtù della sentenza del TRAP n. 15 del 2009, che aveva <<espressamente argomentato al riguardo >>, ...<< a nulla rilevando che sulla questione il Trap con la successiva sentenza n. 162 del 2011 abbia ribadito le ragioni già espresse con la sentenza del 2009 ed abbia rigettato le ragioni con cui detta questione era stata riproposta anziché dichiararla inammissibile >>.

Dalla stessa decisione impugnata emerge con chiarezza che il giudicato attribuito alla prima sentenza del Tribunale regionale - la n. 15 del 2009 - si sarebbe formato in via implicita, mentre la questione sarebbe stata esaminata espressamente soltanto con la seconda pronuncia del 2011, impugnata da Iren con il motivo ritenuto inammissibile.

Ed invero, la stessa sentenza impugnata, che per altro si segnala per l'accurata ricostruzione della vicenda processuale, indica la portata della decisione del 2009, specificando (pag. 10) che la stessa aveva pronunciato <<salvo che nei confronti dell'Ente Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria, che dichiarò carente di legittimazione passiva, provvedendo sulle spese >>, in ordine alle eccezioni pregiudiziali di rito sulla giurisdizione e sulla competenza,

nonché in merito alla domanda di opposizione alle indennità di asservimento. In assenza, quindi, di una pronuncia espressamente relativa alla questione in esame, deve ritenersi, in virtù dello scarso riferimento del TSAP al tessuto argomentativo della prima decisione, che la formazione del giudicato implicito in ordine alla legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della Piana di S Eufemia sia stata desunta utilizzando un argomento *a contrario*, nel senso che, essendosi affermato in detta pronuncia il difetto di legittimazione passiva dell'Ente Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria, il giudizio (implicito) in merito alla legittimazione passiva del Consorzio convenuto avrebbe dovuto costituire il presupposto logico e giuridico della prosecuzione del procedimento disposta con la stessa decisione parziale del 2009.

3. La decisione impugnata si pone - *in parte qua* - in netto contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte in merito alla formazione del giudicato interno in tema di legittimazione.

Com'è noto, la "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass., Sez. U, 9 febbraio 2012, n. 1912).

Il giudicato interno, tuttavia, preclude la rilevabilità d'ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra "questioni di merito" dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui

rapporti tra "questioni di merito" e "questioni pregiudiziali" o "preliminari di rito o merito", sulle quali il giudice non abbia pronunciato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica (Cass., 31 ottobre 2017, n. 25906).

Con specifico riferimento alla formazione del giudicato interno sulla questione della legittimazione, questa Corte ha costantemente affermato che esso deve essere "espresso", non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale della legittimazione non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito.

Non può ritenersi, invero, che un giudicato interno si sia formato in via implicita, semplicemente perché la legittimazione abbia costituito la premessa logica per la decisione, in quanto, affinché una questione possa ritenersi decisa dal giudice di merito occorre che essa sia stata oggetto di discussione tra le parti. Una *quaestio iuris* come la riconducibilità della posizione dell'attore o del convenuto alla fattispecie astratta o quella della riconducibilità della posizione dell'attore o del convenuto quale emergente in fatto a detta fattispecie deve, pertanto, perché si formi giudicato interno in difetto di impugnazione, essere stata discussa e decisa espressamente (Cass., 13 settembre 2013, n. 20978; Cass., 11 settembre 2011, n. 23568).

Sotto altro profilo deve osservarsi come la mancata impugnazione della più volte richiamata decisione n. 15 del 2009, valorizzata nella decisione impugnata, non assuma un significativo rilievo in merito alla questione in esame, essendo del tutto evidente come l'esclusione della legittimazione dell'Ente Consorzi di Bonifica Riuniti della Provincia di Ruggio Calabria non possa neppure costituire il presupposto logico

e giuridico dell'affermazione della legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della Piana di S. Eufemia.

4. Deve pertanto rilevarsi che la questione in merito alla legittimazione passiva del Consorzio, per altro sollevata dalla parte interessata dopo la pubblicazione della richiamata decisione del 2009, sia stata per la prima volta espressamente esaminata e decisa con la sentenza del Trap di Napoli del 2011, specificamente impugnata sul punto con il motivo erroneamente ritenuto inammissibile dal TSAP.

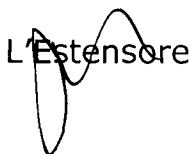
La decisione impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio al TSAP che, in diversa composizione, esaminerà la questione sopra indicata, provvedendo, altresì, in ordine al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

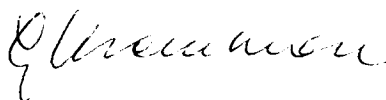
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018

L'Estensore

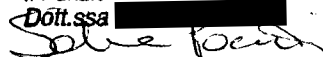


Il Presidente



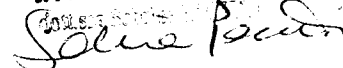
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 20 MAR. 2018

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa [redacted]




Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa [redacted]




! 1706-13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 4035/2012

SEZIONI UNITE CIVILI

Cron. 1706

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

C.I.

Dott. [REDACTED] -Rel. Primo Pres. f.f.- Ud. 09/10/2012

Dott. [REDACTED] - Presidente Sezione - FU

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4035-2012 proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell'avvocato [REDACTED] rappresentato e

difeso dall'avvocato [REDACTED] per delega

a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED], per delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 255/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 20/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2012 dal Presidente Dott. [REDACTED]

[REDACTED]
udito l'Avvocato [REDACTED]

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

[REDACTED], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Caserta, [REDACTED] [REDACTED] impugnò il fermo amministrativo di varie autovetture di sua proprietà iscritto da Equitalia Polis S.p.A. in forza di un complesso di cartelle esattoriali relative ad infrazioni al codice della strada, tasse automobilistiche, imposta di registro, IRPEF e contributi al SSN.

La Commissione Tributaria, con sentenza n. 574/05/2008, dichiarò il difetto di giurisdizione per i crediti non aventi natura tributaria e rigettò il ricorso in relazione al fermo per crediti tributari.

Su appello di [REDACTED] avverso la sola statuizione di rigetto, la Commissione Tributaria regionale di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione a tutte le cartelle impugnate ed ha rimesso le parti davanti al giudice ordinario.

Ricorre [REDACTED] -- Resiste Equitalia Sud S.p.A. (subentrata a Equitalia Polis) – Vi è memoria del ricorrente.

Motivi della decisione.

1. La Commissione Tributaria regionale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che, in presenza di contestazione del fermo amministrativo relativo sia a cartelle relative a crediti di natura tributaria che a crediti di diversa natura, non è possibile scindere la pretesa tributaria da quella di natura amministrativa, e pertanto la dichiarazione di difetto di giurisdizione per i crediti non tributari rilevata dai giudici di primo grado va estesa anche alla materia tributaria.

2. Il ricorrente, denunciando, con il secondo motivo, da esaminare con priorità, violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 329 comma 2 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 n. 1 e 3 c.p.c., sostiene che, poiché la Commissione di primo grado ha espressamente dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle esattoriali non aventi natura tributaria, in difetto di appello su tale capo della sentenza, impugnata dallo [REDACTED] solo sul rigetto nel merito dell'opposizione al fermo per i crediti tributari, si è formato il

giudicato, con conseguente preclusione del rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione compiuto dalla Commissione regionale.

3. Il motivo è fondato.

Erroneamente al Commissione Tributaria regionale ha dichiarato d'ufficio in appello il difetto di giurisdizione del giudice tributario sia in relazione alle cartelle emesse per crediti non tributari sia in relazione a quelle per crediti di natura tributaria, ed ha rimesso l'intera causa al giudice ordinario.

Come esattamente rilevato dal ricorrente, la Commissione Tributaria provinciale aveva espressamente limitato la dichiarazione di difetto di giurisdizione solo in relazione alle cartelle per crediti non tributari, e si era pronunciata nel merito, rigettando il ricorso, in relazione alle cartelle per crediti tributari.

Per effetto della esplicita pronuncia negativa sulla giurisdizione, in difetto di appello sul punto, avendo il ricorrente ristretto l'impugnazione al rigetto nel merito per i crediti tributari, si è formato il giudicato, ed era pertanto precluso alla Commissione Tributaria regionale rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione (per tutte: S.U. n. 24883/2008).

4. D'altra parte, con riferimento alle cartelle per crediti di natura tributaria, la pronuncia sul merito della Commissione tributaria di primo grado reca una implicita (ed ovvia) affermazione della giurisdizione, sicché, essendo stato proposto dal soccombente appello solo sul rigetto nel merito, sulla sussistenza della giurisdizione tributaria si è formato il giudicato, ed era precluso alla Commissione Tributaria regionale negare d'ufficio la giurisdizione.

5. In conclusione, va accolto il secondo motivo, e resta assorbito il primo, concernente l'erronea interpretazione dell'originaria domanda come unitaria.

Va dichiarata la giurisdizione della Commissione Tributaria in relazione alla contestazione delle cartelle per crediti tributari.

La sentenza va cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria regionale di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, dichiara la giurisdizione della Commissione Tributaria, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione Tributaria regionale di Napoli.

Così deciso in Roma il 9 ottobre 2012

Il Presidente relatore

[Redacted]

Roberto Z...

[Signature]
L CANCELLIERE.
[Redacted]

Depositato in Cancelleria



oggi, 24 GEN. 2012

L CANCELLIERE.
[Redacted]